

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14/05/2007

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Regole generali d'uso degli spazi verdi pubblici	
Art. 4 - Manifestazioni all'interno degli spazi verdi pubblici	
Art. 5 - Prescrizioni generali di salvaguardia	
Art. 6 - Abbattimenti e potature	
Art. 7 - Capitozzatura di alberi	
Art. 8 - Impianti in sostituzione	8
Art. 9 - Scelta delle specie per nuovi impianti e sostituzioni	8
Art. 10 - Patrimonio arboreo sottoposto a tutela	9
Art. 11 - Obbligo di cura e di difesa sanitaria	
Art. 12 - Profilassi delle malattie letali epidemiche	11
Art. 13 - Disposizioni per gli interventi edilizi	11
Art. 14 - Norme per la difesa delle piante in area di cantiere	12
Art. 15 - Convenzione per la gestione e manutenzione di aree verdi comunali	14
Art. 16 - Vigilanza e sanzioni	
Art. 17 - Sanzioni accessorie	15
Art. 18 - Entrata in vigore	16

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

La vegetazione in ambiente urbano è un elemento insostituibile e prezioso del tessuto cittadino. Essa svolge salutari funzioni a vantaggio degli esseri viventi e rappresenta una componente paesaggistica di primaria importanza che si inserisce nel contesto della città accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura. Riconosciutone il rilievo per gli aspetti ecologici, paesaggistici, culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale di Cesano Boscone attraverso il presente Regolamento detta disposizioni di tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato e disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale al fine di garantirne la conservazione, la cura e la corretta manutenzione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica agli ambiti di seguito elencati:

- 1. parchi e giardini pubblici;
- 2. spazi verdi a corredo di servizi pubblici (aree di pertinenza di edifici scolastici e altri edifici pubblici);
- 3. verde di arredo e ornamentale (alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere, aree verdi libere attrezzate e non, ecc.);
- 4. spazi di proprietà pubblica con destinazione a verde o a servizi affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- 5. parchi, giardini e aree verdi privati;
- 6. orti urbani pubblici e privati;
- 7. fasce di rispetto (aree poste a margine dei tracciati stradali, cimiteriali, di rispetto degli elettrodotti, ecc.);
- 8. aree incolte e argini di rogge e corsi d'acqua.
- I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento.

Art. 3 - Regole generali d'uso degli spazi verdi pubblici

Gli spazi verdi pubblici sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, di svago e di riposo nel rispetto dei limiti imposti dalla loro destinazione d'uso. Non è consentito arrecare disturbo ai frequentatori, né

danneggiare in alcun modo la vegetazione e l'arredo urbano. In particolare, è vietato:

- svolgere attività che possano in qualsiasi modo danneggiare il patrimonio arboreo e arbustivo, il verde ornamentale e il tappeto erboso;
- danneggiare, manomettere, imbrattare o comunque deturpare panchine, cestini, giochi e ogni altro arredo e attrezzatura presenti;
- danneggiare e manomettere gli impianti di illuminazione e irrigazione;
- accedere con veicoli a motore (esclusi i mezzi di servizio autorizzati per le manutenzioni);
- accendere fuochi;
- abbandonare rifiuti;
- lasciar vagare cani sprovvisti di guinzaglio e museruola al di fuori degli spazi ad essi riservati;
- asportare qualsiasi essenza o residuo vegetale senza autorizzazione comunale;
- effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno senza autorizzazione comunale;
- procedere a scavi di qualsiasi natura e ammassare materiali di qualunque tipo senza autorizzazione comunale.

Art. 4 - Manifestazioni all'interno degli spazi verdi pubblici

Lo svolgimento di manifestazioni sportive e spettacoli nonché l'installazione temporanea di strutture per l'attività ludica (giostre, giochi, ecc.) sono consentiti esclusivamente all'interno degli spazi individuati preventivamente dall'Amministrazione comunale, previa autorizzazione dell'Ufficio comunale competente. Il rilascio dell'autorizzazione comporta per il beneficiario l'obbligo di agire con la cautela necessaria a prevenire qualsiasi danno al patrimonio verde, all'arredo, alle attrezzature e agli impianti presenti, nonché di provvedere al totale ripristino dello spazio occupato. L'autorizzazione è inoltre subordinata al versamento di idonea cauzione così come previsto all'art. 4, comma 5, del Regolamento di Polizia Urbana. L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere un congruo risarcimento per eventuali danni subiti nonché di negare ulteriori permessi ai responsabili degli stessi.

Art. 5 - Prescrizioni generali di salvaguardia

Gli alberi aventi diametro del tronco superiore a 10 centimetri, misurato a 1,5 metri dal suolo, e gli arbusti con più fusti (policormici), se almeno uno di essi

presenta un diametro superiore a 10 centimetri, devono essere rigorosamente tutelati. Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di 10 cm di diametro gli alberi e gli arbusti piantati in sostituzione di altri.

Nelle aree pubbliche e private è fatto obbligo di garantire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria quali pulizia da erbe infestanti, ramaglie e foglie, taglio dell'erba, eliminazione di parti legnose secche o pericolanti, interventi necessari a tutelare la pubblica incolumità. Inoltre è fatto obbligo ai proprietari di alberi o di arbusti adiacenti alle strade pubbliche o alle piste ciclabili di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti, l'illuminazione pubblica e la visibilità della carreggiata.

Qualora per qualsiasi causa cadano a terra alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata e la proprietà pubblica quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a metri 3 dal piano stradale.

In caso di accertata necessità, rilevata dal competente Ufficio comunale, possono essere imposti con apposito provvedimento il taglio di alberi, rami o branche pericolanti o che si protendano su strade comunali, provinciali e statali e su strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal Codice Civile. Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, l'Amministrazione comunale interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste.

Per quanto concerne le distanze di piante e dei relativi rami dai confini di proprietà private valgono tutte le norme contenute nel Codice Civile, nel Codice della Strada e nei vigenti Regolamenti comunali.

Art. 6 - Abbattimenti e potature

Coloro che intendono procedere all'abbattimento di piante aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 5 devono presentare una domanda in carta libera all'Amministrazione comunale, come da modello in allegato (Allegato 1), nella quale devono essere descritte le caratteristiche della/e pianta/e e le motivazioni dell'abbattimento; la richiesta deve altresì essere accompagnata da esauriente documentazione fotografica della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione all'abbattimento. Sono naturalmente fatte salve superiori limitazioni di cui alla vigente normativa con riferimento ai boschi ed alle aree sottoposte a vincoli idrogeologici, monumentali e paesaggistici e fatti salvi

eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi o autorità.

L'Amministrazione comunale autorizza gli abbattimenti di essenze arboree sussistendo le seguenti condizioni:

nell'ambito di luoghi pubblici:

- deve essere accertato uno stato di pericolo o danno costituito dal permanere dell'alberatura o deve essere accertata una condizione patologica degenerativa irreversibile;
- in caso di realizzazione di opere di interesse pubblico deve essere accertata l'impossibilità di mantenere l'alberatura nel sito e la contemporanea impossibilità di procedere, anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico, allo spostamento in altro luogo dell'alberatura;

nell'ambito di luoghi privati:

- se sussistono condizioni di pericolo (ad esempio, alberi pericolanti che mettono a repentaglio in modo diretto o indiretto la sicurezza di persone e/o cose);
- se accertata una condizione patologica degenerativa irreversibile;
- per documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudicano il regolare sviluppo;
- per danni evidenti causati a manufatti quali sottoservizi, pavimentazioni, box interrati, muri di cinta, ecc.;
- per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, verrà rilasciata apposita autorizzazione a firma dell'Ufficio competente con le prescrizioni necessarie. Qualora le ragioni dell'abbattimento appaiano non sufficientemente motivate, l'Amministrazione Comunale può richiedere una perizia, a spese dell'interessato, di un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito Agrario, o titolo equipollente) in cui siano meglio specificate e qualificate le motivazioni dell'abbattimento.

L'abbattimento di alberi per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire senza autorizzazione previa tempestiva comunicazione all'Ufficio comunale competente entro 24 ore lavorative precedenti all'intervento, anche via fax, sotto la personale responsabilità del proprietario anche per quanto riguarda l'effettiva sussistenza di pericolo imminente. La domanda di autorizzazione a sanatoria deve comunque essere presentata, secondo le modalità indicate dal presente articolo, entro 5 giorni dall'inizio dell'intervento. In ogni caso l'Ufficio comunale competente si riserva di effettuare sopralluogo al fine di verificare ed eventualmente far accertare da tecnico specializzato l'effettiva sussistenza della necessità di procedere

all'abbattimento con possibilità di dettare precisazioni, ordinare la sospensione degli interventi ed elevare la relativa sanzione.

Per gli interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgono l'apparato radicale, effettuati su piante del genere Platanus, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 17/04/1998 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del Platano (Ceratocystis fimbriata f. platani)" è obbligatoria la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale, che dovrà essere allegata alla domanda di cui al presente articolo.

Le operazioni di abbattimento, sia nell'ambito dei luoghi pubblici sia dei luoghi privati, dovranno essere effettuate in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche e senza recare alcun pericolo a persone e cose.

Le operazioni di potatura di alberi ed arbusti ubicati in luoghi privati non necessitano di autorizzazione alcuna tranne nel caso di piante assoggettate a particolari vincoli di tutela, per le quali occorre preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale. Le medesime operazioni di potatura sulle piante tutelate possono essere eseguite esclusivamente da ditte regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., per la categoria di vivaisti o similare.

In ogni caso le potature dovranno essere di norma effettuate praticando i tagli ai nodi o alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno". È inoltre opportuno non eseguire interventi di cimatura di conifere, eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma.

Gli interventi potranno essere effettuati:

- per le specie decidue: nel solo periodo autunno/inverno, indicativamente dal 1º novembre al 15 marzo;
- per le specie sempreverdi: nei soli periodi di riposo vegetativo indicativamente dal 1° novembre al 15 marzo e dal 1° luglio al 31 agosto;
- interventi sulle branche morte: tutto l'anno.

I rifiuti derivanti dalla potatura degli alberi, nonché quelli derivanti dalla falciatura delle zone di verde pubblico e privato, dovranno essere avviati a raccolta differenziata.

Coloro che intendono procedere all'esecuzione di potature compiute con modalità differenti e/o in epoche differenti devono presentare una domanda in carta libera all'Amministrazione comunale, come da modello in allegato (Allegato 1), nella quale devono essere descritte le caratteristiche della/e pianta/e e le motivazioni dell'intervento; la richiesta deve altresì essere accompagnata da

esauriente documentazione fotografica della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione alla potatura.

Art. 7 - Capitozzatura di alberi

Le capitozzature di alberi, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo, sono vietate. Eventuali deroghe possono essere concesse e saranno considerate abbattimenti, quindi soggette ad autorizzazioni come da art. 6, solo qualora ritenute necessarie dietro parere di un tecnico agronomo abilitato, la cui perizia andrà allegata alla richiesta di autorizzazione.

Art. 8 - Impianti in sostituzione

In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente sul territorio comunale, per ciascun individuo arboreo o arbustivo abbattuto il richiedente deve mettere a dimore un'altra pianta, scegliendo prioritariamente tra le essenze autoctone e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico. Gli alberi posti in sostituzione dovranno in ogni caso essere di prima scelta ed avere una circonferenza non inferiore a 12/14 cm. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, dovranno essere in vaso avente un diametro non inferiore a 24 cm. Qualora il competente ufficio comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà mettere a dimora le piante in altro sito o in area di proprietà comunale. In tal caso, il sito dell'impianto e la qualità degli alberi saranno prescritti dagli uffici comunali competenti. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 9 - Scelta delle specie per nuovi impianti e sostituzioni

La scelta delle specie nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto le specie arboree e arbustive elencate nell'Allegato 2.

Art. 10 - Patrimonio arboreo sottoposto a tutela

L'amministrazione comunale, tramite specifico provvedimento, si riserva la facoltà di porre sotto tutela piante in aree pubbliche o private che siano giudicate di particolare pregio paesaggistico, botanico o storico/culturale. A tal fine sarà istituito apposito elenco delle piante sottoposte a tutela. Il competente Ufficio comunale attuerà sistematici interventi di controllo sulle alberature tutelate, al fine di preservarne l'integrità e la salute. Il medesimo Ufficio potrà disporre l'esecuzione di determinati interventi di cura e di conservazione delle alberature tutelate, nel caso in cui, insistendo su aree di proprietà privata, il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato.

Il proprietario che intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante poste sotto tutela, è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione al competente Ufficio comunale, che ne valuterà l'opportunità. L'eventuale autorizzazione ha validità di 3 mesi a partire dalla data del rilascio e deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli sul luogo di effettuazione degli interventi. In questi casi gli interventi dovranno essere realizzati esclusivamente da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria presso la C.C.I.A.A., sotto il controllo del competente Ufficio comunale.

Art. 11 - Obbligo di cura e di difesa sanitaria

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo ai proprietari di aree con alberature di prevenire, in base alla normativa vigente e all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente. Per la lotta contro gli agenti patogeni dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo volte a diminuire le condizioni di stress per le piante. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- la preparazione adeguata dei siti d'impianto e il rispetto delle aree di pertinenza;
- la riduzione al minimo necessario degli interventi di potatura.

I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva presenza dell'insetto o del fungo. Nella scelta dei prodotti da utilizzare si faccia riferimento alla normativa vigente in materia, preferendo

comunque prodotti di lotta biologica e a basso impatto ambientale. In particolare nella lotta contro Lepidotteri defogliatori dovranno essere privilegiati interventi a base di Bacillus thuringensis. Qualora non sia possibile applicare metodologie di lotta biologica dovrà essere data preferenza a prodotti fitosanitari a bassa tossicità e selettivi, sempre nel rispetto della normativa vigente. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente. È inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento per prevenire l'accesso e di effettuare trattamenti nelle ore di minor transito. È assolutamente vietato qualsiasi intervento nel periodo di fioritura. Gli abitanti della zona interessata da trattamenti chimici o biologici condotti per conto dell'Amministrazione comunale dovranno essere preventivamente informati.

Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo di attenersi alle leggi regionali e nazionali in materia di lotta obbligatoria a fitopatie specifiche e a insetti fitofagi con particolare riguardo a quelle qui riportate:

- prevenzione della fitopatia fungina nota come "Cancro colorato del Platano" (Ceratocystis fimbriata f. platani), la cui lotta è resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale dal D.M. del 17.04.98 e le cui modalità tecniche di applicazione sono riportate, limitatamente al territorio della Regione Lombardia, nella D.D.G. del 09/04/99 n. 26273, è fatto obbligo di attenersi alle citate disposizioni.
- lotta obbligatoria alla Processionaria del Pino (Taumatopoea pityocampa) valgono le disposizioni del D.M. del 17/04/98.
- lotta obbligatoria al Fuoco Batterico (Erwinia amylovora) valgono le disposizioni del D.M. 356 del 10/09/99.
- lotta all'Infantria americana (Hyphantria cunea) valgono le disposizioni della Circolare della Regione Lombardia del 13/4/1991.

Su tutto il territorio comunale è fatto inoltre obbligo di lotta contro la specie erbacea conosciuta come Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia) in accordo con l'ordinanza regionale O.P.G.R. N. 25522 del 29/3/99 in materia di "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa collegata" nonché dell'ordinanza sindacale n. 8 del 9giugno 2006.

Tutti i trattamenti fitosanitari nonché quelli diserbanti eventualmente effettuati in ambito urbano o extraurbano, escluse le aree agricole, andranno eseguiti con prodotti specificatamente autorizzati dalle autorità competenti per la tipologia d'impiego. Il diserbo chimico è in genere sconsigliato e a quest'ultimo è preferito il metodo meccanico.

Art. 12 - Profilassi delle malattie letali epidemiche

L'abbattimento di piante che manifestano i segni evidenti di malattie letali epidemiche, deve avvenire nei periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso di aspiratori.

Il materiale di risulta deve essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento.

Le ceppaie degli alberi tagliati devono essere asportate ed il terreno sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma devono essere idonei, tempestivi e devono garantire tutte le cautele indispensabili.

Art. 13 - Disposizioni per gli interventi edilizi

I soggetti titolati a presentare Permesso di costruire o DIA devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- i progetti presentati per il rilascio di Permesso di costruire o DIA dovranno essere accompagnati da un elaborato relativo alla sistemazione dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi ad uso residenziale, produttivo o per servizi, nel rispetto degli standard fissati dal P.R.G. o dal Regolamento Edilizio vigente. Gli elaborati dovranno indicare le zone alberate, le zone arbustate, le zone a prato, le superfici pavimentate nonché precisare le specie interessate, identificate in base alla denominazione scientifica binomia, e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna:
- tutte le alberature già esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevate ed indicate su specifica planimetria con allegata documentazione fotografica;
- i progetti dovranno tenere conto dell'obbligo di rispettare le alberature di alto fusto per le quali non è richiesto l'abbattimento, avendo particolare cura di riservare sufficiente spazio all'apparato radicale ed alla chioma, anche tenendo conto del suo sviluppo futuro.

In analogia a quanto disposto dal vigente Regolamento Locale d'Igiene deve essere prevista:

per le zone residenziali una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento;

per le zone commerciali, terziarie e produttive una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 10% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

In assenza di disposizioni fissate dal P.R.G. o dal Regolamento Edilizio vigente devono essere assicurati, nel territorio asservito alla costruzione di edifici a destinazione residenziale, alberature in misura non inferiore a una pianta di almeno 12/14 cm di circonferenza e due arbusti di almeno 60 cm di altezza ogni 300 metri cubi edificabili,

Per la costruzione di tutti gli altri edifici con destinazione differente tale obbligo viene individuato nella misura di un albero e due arbusti ogni 200 mq. di superficie lorda in progetto.

Qualora nel lotto da edificare risulti impossibile l'impianto di alberi e arbusti nelle quantità suindicate, l'obbligo deve essere assolto su altro lotto di proprietà del richiedente. Ove ciò non fosse possibile potrà essere autorizzata anche la piantumazione su suolo pubblico a seguito di presentazione di apposita fidejussione pari al costo complessivo dell'impianto a garanzia dell'attecchimento; lo svincolo della stessa avverrà entro 12 mesi dalla data di emissione.

Art. 14 - Norme per la difesa delle piante in area di cantiere

Gli interventi di scavo o bitumatura su terreno pubblico da effettuarsi in stretta vicinanza di alberi devono essere preventivamente comunicati agli Uffici competenti dell'Amministrazione comunale mediante domanda cui devono essere allegate una planimetria del luogo in scala adeguata con riportata la vegetazione presente e una relazione tecnica indicante le caratteristiche del lavoro, la profondità degli interventi, la distanza da ciascun albero e i tempi dell'intervento.

La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo al filo tronco non può essere inferiore a due metri. Eventuali deroghe alla distanza minima indicata potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità. Potranno essere altresì indicate dall'Ufficio comunale competente distanze di rispetto maggiori nel caso di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia. Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite, si deve procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici. Per gli interventi che

vengono eseguiti in vicinanza dei platani (Platanus spp.), dovrà essere preventivamente eseguito un sopralluogo con un tecnico abilitato, che fornirà specifiche prescrizioni, secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente. In alternativa le radici saranno protette con apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici saranno da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi sarà eseguito al più presto. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale. È vietata l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc.

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, materiali terrosi, carburanti, lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere. Ricariche o abbassamenti del terreno nella zona di proiezione della chioma sul terreno, sono permessi solo in casi eccezionali con autorizzazione dell'Ufficio comunale competente.

Sull'area radicale non è permesso il transito di mezzi fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area delle radici, la superficie del terreno interessata sarà ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni del presente articolo, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dall'Ufficio comunale competente. I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta sono considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati. In tale modo devono essere considerati tutti i danneggiamenti agli apparati radicali conseguenti ad opere di scavo compiute senza ottemperare alle disposizioni del presente articolo.

Art. 15 - Convenzione per la gestione e manutenzione di aree verdi comunali

Nell'intento di favorire un più stringente coinvolgimento del corpo sociale nella gestione di una parte di patrimonio comunale l'Amministrazione comunale incentiva la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad esse inerenti. A tale fine l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale, la manutenzione delle aree a verde pubblico, la gestione di servizi ad esse inerenti, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde e arredo urbano a titolo gratuito. L'affidamento è regolato da apposite convenzioni predisposte dall'Amministrazione Comunale per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.

Art. 16 - Vigilanza e sanzioni

Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari della A. S. L. e dell'A.R.P.A., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge.

Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento di Polizia Urbana. Per le inadempienze al presente regolamento non elencate ai commi successivi, si applicheranno le sanzioni previste da appositi Regolamenti o ordinanze sindacali. Nei seguenti casi di inosservanza del presente Regolamento verranno applicate sanzioni variabili tra € 50,00 (€ cinquanta) e € 1.000,00 (€ mille):

- abbattimento di essenza arborea pubblica o privata sottoposta a tutela (con l'obbligo a risarcire il valore dell'albero, in caso di area pubblica, e a procedere a nuova piantumazione di analogo valore);
- abbattimento di essenza arborea pubblica o privata non sottoposta a tutela (con l'obbligo a risarcire il valore dell'albero, in caso di area pubblica, e a procedere a nuova piantumazione in caso di area privata);
- mancata ottemperanza alle prescrizioni di autorizzazione all'abbattimento;
- capitozzatura, equiparabile all'abbattimento dell'essenza arborea;
- potatura difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e non altrimenti autorizzata;
- mancata realizzazione o difformità nella sistemazione delle aree verdi;

- mancata ottemperanza alle prescrizioni di manutenzione delle aree private;
- danneggiamento del patrimonio arboreo e arbustivo, verde ornamentale e tappeto erboso;
- danneggiamento, manomissione, imbrattamento e deturpamento di panchine, cestini, giochi e ogni altro arredo e attrezzatura presenti nelle aree a verde pubblico;
- danneggiamento e manomissione degli impianti di illuminazione e irrigazione nelle aree a verde pubblico;
- accesso con veicoli a motore nelle aree a verde pubblico;
- accensione di fuochi nelle aree a verde pubblico;
- abbandono di rifiuti nelle aree a verde pubblico;
- conduzione di cani sprovvisti di guinzaglio e museruola al di fuori degli spazi ad essi riservati;
- asportazione di qualsiasi essenza o residuo vegetale senza specifica autorizzazione comunale nelle aree a verde pubblico;
- effettuazione di operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno senza specifica autorizzazione comunale;
- esecuzione di scavi di qualsiasi natura e ammasso di materiali di qualunque tipo senza specifica autorizzazione comunale.
- interventi di modificazione della forma o della struttura o delle caratteristiche delle piante tutelate senza specifica autorizzazione;
- danni irreversibili all'apparato radicale, al fusto o alla chioma, in caso di interventi edilizi;
- restanti contravvenzioni al presente Regolamento, non specificatamente previste in questo articolo.

In ogni caso deve essere risarcito l'effettivo valore della pianta danneggiata desumibile dal vigente elenco prezzi della "Assoverde" - Associazione Italiana Costruttori del Verde.

Art. 17 - Sanzioni accessorie

L'amministrazione comunale, in caso di violazione avvenuta su area interessata da intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecunaria di cui al precedente art. 15 può imporre:

- la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo;

- l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

ALLEGATO 1

MODULO RICHIESTA ABBATTIMENTO O CASI PARTICOLARI DI POTATURA

(Artt. 5 e 6 Regolamento comunale del verde)

Spettabile Comune di Cesano Boscone SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE Via M .Pogliani 3 20090 CESANO BOSCONE (MI)

OGGETTO: RICHIESTA ABBATTIMENTO O CASI PARTICOLARI DI POTATURA

	toscritto
	ail
Resid	lente innn.
Tel.	
in qu	alità di:
con s	nministratore dello stabile di via
	oprietario dell'area sita in via, n. , Cesano one (MI);
	COMUNICA
Che i	intende:
1) ab	battere n°alberi o arbusti delle seguenti specie
il cui	tronco supera i 10 cm di diametro ad una altezza di 1,50 cm, per le seguenti ragioni:
	per condizioni di pericolo
	perché è stata accertata una condizione patologica degenerativa irreversibile
	per interferenza con interventi edilizi o danno a manufatti;
	per documentata opportunità agronomica, (es. contiguità ad altre essenze o manufatt
	che ne pregiudicano il regolare sviluppo)
	per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici (precisare quali qui sotto)

2) effettuare potature su alberi delle seguenti specie. □ con modalità differenti a quelle indicate all'art. 6 del Regolamento sul verde □ in epoche differenti a quelle indicate all'art. 6 del Regolamento sul verde □ su rami di diametro superiore a 10 cm Per le seguenti ragioni
L'intervento avverrà in Via
Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che i lavori possono avere inizio solo dopo aver ricevuto la necessaria autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e inoltre:
□ Si impegna a sostituire l'esemplare/gli esemplari abbattuti con altrettanti esemplari di essenza idonea secondo le modalità prescritte all'art. 8 del Regolamento sul verde e comunicare al Settore in indirizzo l'avvenuta piantumazione.
□ <u>Nel caso in cui trattasi di PLATANI</u> , allega alla presente Nulla Osta del Servizio Fitosanitario Regionale secondo il D.M. 17/04/98 rilasciato in data
□ Segnala per il sopralluogo la disponibilità del Sig./Sig.ra tel.
□ Allega documentazione fotografica con indicazione dell'albero/degli alberi oggetto della richiesta (facoltativo).
Cesano Boscone, li

Firma

ALLEGATO 2

Elenco delle specie arboree autoctone

➤ Acer campestre acero campestre ➤ Alnus glutinosa ontano nero > Alnus incana ontano bianco Berberis spp. (vari) crespino > Carpinus betulus carpino Corylus avellana nocciolo Cornus mas corniolo Cornus sanguinea sanguinello Cotinus coggira scotano Crataegus monogyna biancospino Crataegus oxyacantha biancospino Euonymus europaeus evonimo Fagus sylvatica faggio Frangula alnus frangola > Fraxinus excelsion frassino maggiore Fraxinus ornus orniello ➤ Ilex aquifolium agrifoglio > Juglans regia noce comune Laburnum spp. (vari) maggiociondolo Ligustrum vulgaris ligustro

Ligustrum vulgaris
 Malus sylvestris
 Mespilus germanica
 Morus spp. (vari)
 Ostrya carpinifolia
 Ligustro melo selvatico nespolo
 gelso
 carpino nero

Populus alba
 Populus canescens
 Populus nigra italica
 Populus tremula
 Prunus avium

pioppo bianco

 pioppo grigio
 pioppo cipressino
 pioppo tremulo
 ciliegio

Prunus cerasus amareno
 Prunus padus pado
 Prunus spinosa prugnolo
 Pyrus communis pero selvatico
 Quercus petrae rovere

Quercus pubescens
 Quercus robur
 Salix alba
 Salix caprea
 Salix fragilis
 Salix eragile

Salix pentandra salice odorosoSambucus nigra sambuco

Sorbus aucuparia sorbo degli uccellatori
 Sorbus domestica sorbo domestico
 Sorbus terminalis ciavardello

Syringa vulgaris lilla
 Taxus baccata tasso
 Tilia cordata tiglio
 Ulmus minor campestris olmo

Elenco delle specie naturalizzate comunque adattate all'ambiente urbano

➤ Acer opalus acero opalo Acer platanoides acero riccio Acer pseudoplatanus acero di monte > Acer saccharinum acero saccarino Aesculus hyppocastanum ippocastano > Albizzia julibrissin albizzia Betula pendula betulla Catalpa bignonioides catalpa Cedrus spp. (vari) cedro > Celtis australis bagolaro > Cercis siliquastrum albero di Giuda

Ginkgo biloba ginko
 Juglans nigra noce nero
 Lagerstroemia indica lagerstroemia
 Liquidambar styraciflua liquidambar

Liriodendron tulipifera albero dei tulipani

magnolia

Magnolia spp.

Paulownia spp. paulonia

Philadelphus coronarius filadelfo
Pinus strobus pino strobo
Platanus spp. platano
Pinus sylvestris pino

Prunus cerasifera mirabolano
 Prunus serrulata ciliegnio gia

Prunus serrulata ciliegnio giapponese
 Punica granatum melograno

Quercus rubra quercia rossa

Robinia pseudoacacia robiniaSophora japonica sofora

Tilia hybrida argentea tiglio americano
 Tilia tormentosa tiglio argentato

Elenco delle specie arbustive

- Abelia spp.
- > Amelanchier canadensis
- > Aucuba japonica
- > Berberis interposita
- > Berberis julianae
- > Berberis media
- > Berberis ottawensis
- ➤ Berberis thunbergii
- Buddleia davidii
- Buxus spp.
- Callicarpa spp.
- > Caryopteris spp.
- > Chaenomeles japonica
- Cornus alba
- Cotoneaster spp.
- Crataeugus monogyna
- Cytisus spp.
- Eleagnus pungens
- > Euonymus fortunei
- > Euonimus alatus
- > Forsythia spp.
- ➤ Hedera spp.
- ➤ Hibiscu syriacus
- > Hydrangea spp.
- > Hypericum morerianum
- > Hypericum hidcote
- llex spp.
- ➤ Kerria japonica
- ➤ Lagerstroemia indica
- Lavandula spp.
- > Lavatera olbia rosea
- > Leucothoe walteri
- Ligustrum spp.
- Lonicera spp.
- Mahonia spp.
- Malus spp. da fiore
- > Nandina domestica
- Perowskia atriplicifolia
- Philadelphus spp.
- > Photinia fraseri

- > Potentilla fruticosa
- > Prunus spp. da fiore
- > Prunus laurocerasus
- > Pyracantha spp.
- > Rhamnus catharticus
- Rosa spp.
- Rosa chinensis "la fée"
- Rosa chinensis mutabilis
- Rosa rugosa
- Rose sel. Meidiland
- Sambucus spp.
- > Spiraea spp.
- > Symphoricarpos hankock
- > Syringa vulgaris
- ➤ Viburnum spp.
- Weigela spp.
- ➤ Gruppo delle conifere:
- > Chamaecyparis spp.
- > Juniperus spp. striscianti
- Microbiota decussata
- > Pinus mugo nano
- > Thuia spp.

È sconsigliato l'impianto delle seguenti specie perché tende a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona o per ragioni di salvaguardia del paesaggio:

- > acacia o robinia (Robinia pseudoacacia)
- > acero americano (Acer negundo)
- ➤ ailanto (Ailanthus altissima)
- > falso indaco (Amorpha fruticosa)
- Famiglia delle Agavacee
- Famiglia delle Palme
- Famiglia delle Musacee
- > Phyllostachys spp.
- Falso bambù (Arundinaria japonica).